

XIX legislatura

A.S. 1793:

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2026

n. 331



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2026). Nota di lettura, «A.S. 1793: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL331, febbraio 2026, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articolo 1 ( <i>Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, nonché dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Sicurezza dei giornalisti freelance</i> ).....	3



## PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

### Articolo 1

#### ***(Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, nonché dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini)***

Il comma 1 proroga, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e di difesa civile, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabiliti<sup>1</sup>.

Il comma 2 prevede il rinnovo fino al 4 marzo 2027, su richiesta dell'interessato, dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini presenti sul territorio nazionale prima del 24 febbraio 2022<sup>2</sup>.

Il comma 3 stabilisce che all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**La RT** annessa al ddl iniziale evidenzia che il comma 1 è inteso a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici in favore delle autorità governative ucraine, nei termini e con le modalità previste

---

<sup>1</sup> L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa (anche ai fini dello scarico contabile), sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 14 del 2022, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto, "anche alla luce di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2" che disciplinano, appunto, la cessione di armi.

<sup>2</sup> Si tratta dei permessi di soggiorno già rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, che ha disposto il rinnovo per una sola volta e con durata annuale, dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, del testo unico immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998). Tale disposizione, oggetto di abrogazione ad opera del comma 1 del medesimo articolo 7, prevedeva il divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare, che consentiva poi l'ottenimento di un permesso per protezione speciale. Successivamente, il D.L. n. 202/2024 ha previsto il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, sempre su richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026 (articolo 2, comma 2).

dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

Conferma che la richiamata disposizione prevede che le citate cessioni possano essere effettuate in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare attraverso decreti interministeriali (Difesa-Esteri-Economia), che definiscono l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.

In merito al comma 2, rileva che si disciplina il rinnovo dei permessi di soggiorno concessi per protezione speciale, ai cittadini ucraini, fino al 4 marzo 2027, in coerenza con la protezione temporanea concessa ai connazionali ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001.

Conferma che il comma 3 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, tenuto conto che i materiali e mezzi oggetto di cessione, che non sarà necessario reintegrare, sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti con le risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne le cessioni di materiale civile, le stesse avverranno con gli strumenti e le modalità previste dalla legge e nei limiti delle risorse già allocate a legislazione vigente per tali tipologie di cessioni.

Infine, per quanto concerne il rinnovo dei permessi di soggiorno concessi per protezione speciale ai cittadini ucraini già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, l'intervento – che impatta su una platea di potenziali beneficiari pari a 1.143 – non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le connesse attività svolte dalle strutture deputate a tale adempimento saranno sostenute con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trattandosi peraltro di attività istituzionale non dissimile da quella ordinariamente svolta per il rinnovo di altre tipologie di permessi di soggiorno.

Inoltre, precisa la RT, con riguardo ai costi connessi all'emissione del permesso di soggiorno elettronico, che gli utenti – cittadini ucraini – sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, ai sensi degli articoli 7-*vicies-ter* e *quater* della legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7.

Sul punto, evidenzia che il rinnovo del permesso di soggiorno comporta – come di consueto – il pagamento, a carico del richiedente, delle spese di emissione del documento e dell'imposta di bollo. L'articolo 7-*viciesquater* della legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, al comma 1, prevede difatti che per il permesso di soggiorno elettronico “i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e

spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalità di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”.

**Al riguardo**, in merito alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, si prende atto degli elementi di informazione forniti dalla RT in esame. Considerato altresì che alla disposizione originaria e alle successive proroghe, compresa quella disposta da ultimo dal decreto-legge n. 200 del 2024, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare<sup>3</sup>.

Quanto al rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che, come riferito dalla RT, tale attività, stante l'esiguità della platea potenziale e la previsione di contributi a carico dei singoli richiedenti, può essere svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non si formulano osservazioni.

Per i profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 reca una apposita clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, nulla da osservare.

## **Articolo 2** **(Sicurezza dei giornalisti freelance)**

Il comma 1 prevede che i giornalisti, iscritti al relativo Ordine, che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato, devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.

Il comma 2 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dell'articolo 19-bis del decreto-legge n. 7 del 2015, in materia di sicurezza dei viaggiatori<sup>4</sup>, è concesso un contributo a carico dello Stato per il costo dell'assicurazione e della formazione, assegnato su istanza dell'editore interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore

---

<sup>3</sup> Si ricorda, in proposito, che il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del ddl di conversione del decreto-legge n. 185 del 2022, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina (A.C. 761), aveva già assicurato che “le acquisizioni di sistemi, piattaforme e armamenti da parte del Ministero della difesa vengono effettuate sulla base di una programmazione pluriennale che risponde alla duplice esigenza del rispetto dei vincoli finanziari esistenti e dell'adeguamento dello «strumento militare» alle necessità strategiche derivanti dall'analisi degli scenari geopolitici” pervenendo alla conclusione che non può “sussistere alcuna corrispondenza diretta tra il materiale militare ceduto e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle predette cessioni”. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 24 gennaio 2023, pagina 31.

<sup>4</sup> Il citato articolo 19-bis del decreto-legge n. 7 del 2015 attribuisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il compito di rendere pubblici, attraverso il proprio sito *web* istituzionale ed anche avvalendosi del contributo informativo degli organismi di informazione, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri, nonché i comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi e l'eventuale raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree.

può ricevere un contributo complessivo non superiore a 60.000 euro, nel limite massimo complessivo di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026.

Il comma 3 dispone in ordine alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, prevedendo che ad essi il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, nel limite massimo di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

**La RT** annessa al ddl iniziale evidenzia che la norma disciplina la formazione sulla sicurezza e la copertura assicurativa per i giornalisti che operano in zone di conflitto, prevedendo un contributo statale sperimentale per l'anno 2026.

L'onere derivante dall'attuazione di tale disposizione, quantificato in 600.000 euro per il 2026, trova la propria copertura nell'ambito della quota del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinata agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, la norma specifica che l'onere non incide sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy* calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo.

La norma impone agli editori l'obbligo di garantire formazione specifica e copertura assicurativa ai giornalisti iscritti all'Ordine che operano in forma autonoma e indipendente, quando questi vengono inviati in aree di guerra o a rischio di conflitto armato e, per l'esercizio finanziario 2026, prevede una fase sperimentale in cui lo Stato contribuisce alla copertura di tali costi. La concessione del relativo contributo avviene su istanza dell'editore interessato, da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione definisce anche i limiti di spesa per la concessione del contributo a valere sulle risorse della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria e, in particolare, stabilisce che:

- ogni editore può accedere a un contributo massimo di 60.000 euro per le spese di assicurazione e formazione sostenute;
- l'onere totale per lo Stato è fissato entro il limite massimo di 600.000 euro per l'anno 2026.

Nel corso dell'esame in prima lettura, la **rappresentante del Governo** ha fornito rassicurazioni sul fatto che l'utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, iscritte a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, previsto, per finalità di copertura finanziaria, dal comma 3 dell'articolo in esame, non determina effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto alle previsioni

tendenziali di finanza pubblica e non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse<sup>5</sup>.

**Al riguardo**, posto che gli oneri si presentano rimodulabili e pertanto compatibili con una autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

In ogni caso, per consentire una valutazione circa il procedimento di quantificazione delle risorse stanziate sarebbe utile fornire dati previsionali o storici circa il numero di giornalisti interessati e i costi dell'assicurazione e della formazione.

Quanto ai profili di stretta copertura finanziaria, dal momento che si provvederà agli oneri in esame a valere sulle risorse iscritte nel Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, destinato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilendo però espressamente che la compensazione non dovrà comunque incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy* calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo<sup>6</sup>, si evidenzia che, così come formulata, la disposizione non appare conforme alle modalità di copertura finanziaria delle leggi previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge di contabilità, atteso che si provvede alla compensazione di nuovi e maggiori oneri ponendoli a carico delle risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ad ogni modo, preso atto delle rassicurazioni fornite dalla rappresentante del Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura secondo cui l'utilizzo delle risorse del succitato Fondo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse per l'anno 2026 e non determina effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica, nulla da osservare.

---

<sup>5</sup> Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 3 febbraio 2026, pag. 72.

<sup>6</sup> Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, è iscritto sul capitolo 2196 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione complessiva per l'anno 2026 di 266.119.452 euro, ed è annualmente ripartito, con apposito decreto, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. L'ultimo decreto di riparto relativo alla dotazione del Fondo al 2025, adottato con il D.P.C.M. 31 luglio 2025, ha destinato 139.320.971 euro per le diverse finalità della Presidenza del Consiglio dei ministri ed euro 62.758.481 euro per le altre esigenze del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per un totale di 202.073.452 euro. Si rammenta che l'articolo 1, comma 734, della legge n. 199 del 2025 ha rifinanziato, in misura pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026 la quota del medesimo Fondo di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La disciplina del Fondo, dettata dall'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, prevede che in esso confluiscano: le risorse statali che la legislazione vigente destina alle diverse forme di sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, da un lato, e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, dall'altro, che vengono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* in base alle proporzioni esistenti tra le due predette destinazioni al momento dell'entrata in vigore della medesima legge n. 198 del 2016; una quota, per un importo pari a 110 milioni di euro annui, delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni. Sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – in attesa del decreto di riparto del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria relativo all'esercizio finanziario 2026 – risultano al momento stanziate per l'anno 2026 risorse pari a euro 46.027.500. Per i successivi anni del vigente triennio di bilancio, la dotazione complessiva del Fondo è pari a 217.709.452 euro per l'anno 2027 e a 223.409.452 euro per l'anno 2028.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Gen. 2026

## [Nota di lettura n. 319](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (**Atto del Governo n. 364**)

## [Nota di lettura n. 320](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE (**Atto del Governo n. 368**)

## [Nota di lettura n. 321](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (**Atto del Governo n. 369**)

## [Nota di lettura n. 322](#)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario (**Atto del Governo n. 370**)

## [Nota di lettura n. 323](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale (**Atto del Governo n. 365**)

Feb. 2026

## [Nota di lettura n. 324](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (**Atto del Governo n. 374**)

## [Nota di lettura n. 325](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare (**Atto del Governo n. 366**)

## [Nota di lettura n. 326](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (**Atto del Governo n. 367**)

## [Nota di lettura n. 327](#)

**A.S. 1635:** "Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti"

## [Nota di lettura n. 328](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (**Atto del Governo n. 376**)

## [Nota di lettura n. 329](#)

**A.S. 1785:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026"

## [Nota di lettura n. 330](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (**Atto del Governo n. 375**)